

COMUNE DI MORRO REATINO

Via Roma n. 19 - RIETI

Tel. 0746/638031 - Partita IVA 00108310574

E- mail: comunemorroreatino@libero.it - pec: comune@pec.comune.morroreatino.ri.it

Ordinanza n. 9 del 11/06/2026 POST

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA'

IL SINDACO

Visto il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25 MAGGIO 2023 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2023-2025, in applicazione della Legge quadro 353/2000 e dell'art. 64 della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01/06/2023, con il quale si stabilisce, fra l'altro che dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio.

Preso atto di quanto disposto dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, Nota MIN_MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026, recante attività antincendio boschivo 2026. *Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni ...omissis*, con la quale si stabilisce che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2026;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Vista la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

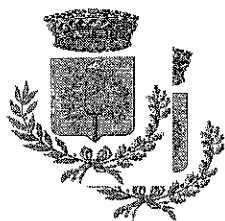
Visto il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del



COMUNE DI MORRO REATINO

Via Roma n. 19 - RIETI

Tel. 0746/638031 - Partita IVA 00108310574

E- mail: comunemorroreatino@libero.it - pec: comune@pec.comune.morroreatino.ri.it

Ordinanza n. del

Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, dal 15 GIUGNO 2026 AL 15 OTTOBRE 2026, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, l'ASSOLUTO DIVIETO di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;



COMUNE DI MORRO REATINO

Via Roma n. 19 - RIETI

Tel. 0746/638031 - Partita IVA 00108310574

E- mail: comunemorroreatino@libero.it - pec: comune@pec.comune.morroreatino.ri.it

Ordinanza n. del

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea

Alle Società, APS, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il DIVIETO di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici,

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.



COMUNE DI MORRO REATINO

Via Roma n. 19 - RIETI

Tel. 0746/638031 - Partita IVA 00108310574

E- mail: comunemorroreatino@libero.it - pec: comune@pec.comune.morroreatino.ri.it

Ordinanza n. del

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

RICORDA

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.



COMUNE DI MORRO REATINO

Via Roma n. 19 - RIETI

Tel. 0746/638031 - Partita IVA 00108310574

E-mail: comunemorroreatino@libero.it - pec: comune@pec.comune.morroreatino.ri.it

Ordinanza n. del

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2023-2025, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01/06/2023.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale del comune di Morro Reatino, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza ai fini di dare adeguata informativa alla cittadinanza, venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
- Pubblicata sul sito internet del Comune
- Trasmessa :
 - Comando Carabinieri Stazione di Labro
 - Comando Stazione Carabinieri forestali di Rivodutri: fri43055@pec.carabinieri.it
 - Polizia Municipale del Comune di Morro Reatino per gli adempimenti di competenza
 - Prefettura di Rieti: protocollo.prefri@pec.interno.it
 - Comando Provinciale Vigile del Fuoco di Rieti: com.prev.rieti@cert.vigilfuoco.it
 - Provincia di Rieti: urp.provinciarieti@pec.it
 - APS: info.aps@pec.it
 - Consorzio di Bonifica: consorzioetruriameridionalesabina@pec.it

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, si fa riferimento alle normative Statali, Regionali e vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".


Il SINDACO
Massimo Cinti

